



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

N. . URB/348/URB

N. 2385 Registro Generale

Data 12 ottobre 2022

OGGETTO :

ASSISTENZA LEGALE PER LO SVILUPPO E LA DEFINIZIONE DELLE QUESTIONI INERENTI I RAPPORTI E I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE (DISCARICA DI BOSCACCIO E DISCARICA DI BOSSARINO), ENTRAMBI OGGETTO DI PROCEDIMENTI DI AMPLIAMENTO IN ITINERE E DI VARIAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI CONFERIMENTO - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO l'atto sindacale n. 17 del 20/12/2021 di nomina, a decorrere dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2022, dell'arch. Alessandro Veronese quale Responsabile del Settore e Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 10 del 22/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2022/2024, nota di aggiornamento e suoi allegati;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 11 del 29/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 34 del 01/04/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) triennale anni 2022/2024;

DATO ATTO che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi è il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. Alessandro Veronese (Cat. D);

PREMESSO:

- 1.1 CHE la società Ecosavona gestisce l'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sita in Comune di Vado Ligure, località Boscaccio, impianto già autorizzato con atto dirigenziale della Provincia di Savona n. 2015/10380 del 16/02/2015;
- 1.2 CHE la società Ecosavona, con istanza acquisita al protocollo della Regione Liguria al n. 0098686 in data 16/12/2021, ha chiesto l'attivazione del procedimento di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR U436) relativamente al *"Progetto di Ampliamento a valle (fase 1+2) della discarica per rifiuti non pericolosi e revamping dell'impianto TMB presso il polo impiantistico in località Boscaccio nel Comune di Vado Ligure (SV)"*;
- 1.3 CHE, nell'ambito della conferenza di servizi relativa al progetto sopra menzionato, questo Comune con motivata nota del 24/01/2022 ha richiesto che la Società istante munisca la propria istanza di dati indefettibili requisiti, progettuali, prestazionali e convenzionali;
- 1.4 CHE inoltre in relazione a tale procedimento, con nota del 09/05/2022 inviata alla Regione Liguria, il Sindaco del Comune di Vado Ligure:
 - ha sottolineato come, richiedendosi nel caso una importante variante urbanistica onde potere (eventualmente) approvare l'impianto, la posizione di questa Amministrazione sia di rilievo saliente e dirimente, anche alla luce dell'art. 27 bis, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 152 citato, dove si prevede che *"Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità"* (dovendosi intendere per Amministrazione competente questo Comune o almeno anche questo Comune);
 - viste le tempistiche ridotte e perentorie di cui alla norma di riferimento citata, ha chiesto di conoscere, con l'invio in copia dei relativi atti e documenti, gli esiti delle indicate richieste, sicuramente traslate dalla Regione Liguria all'operatore privato istante. Questo onde verificarne la conformità rispetto alle imprescindibili esigenze manifestate da questa Amministrazione, già gravata da decenni dalla presenza dell'impianto *de quo* e che certamente non potrebbe tollerare l'ipotizzata impattante implementazione senza

adeguate garanzie e misure che ne attutiscano gli effetti, quali quelle ragionevolmente indicate nella interlocuzione sopra menzionata;

- con l'occasione, e segnatamente per l'ipotesi in cui gli adeguamenti richiesti alla Società istante non fossero ancora stati sollecitati o comunque esauditi, ha precisato come la convenzione urbanistica richiesta in questa fase del procedimento debba formalmente assumere le forme dell'atto unilaterale d'obbligo irrevocabile a sottoscrivere la convenzione, in assonanza con quanto avviene nella legislazione (v. art. 49 L.U.R. n. 36 del 1997 e s.m.; v. art. 18 legge regionale n. 24 del 1987) e nella prassi urbanistica, affinché il Comune abbia certezza della sua affidabilità ed irretrattabilità;

- 2.1 CHE la società Green Up è proprietaria e gestisce l'impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in Comune di Vado Ligure, loc. Bossarino, impianto già autorizzato, da ultimo, con Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) rilasciato con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti della Regione Liguria n. 124 del 11/05/2018, emesso per l'autorizzazione dell'ampliamento lato Est;
- 2.2 CHE, con atto a rogito Notaio Amedeo Venditti di Milano in data 09/04/2019, rep. n. 17696, è stata stipulata, tra il Comune di Vado Ligure e la società Green Up, la convenzione per disciplinare gli impegni connessi al suddetto ampliamento lato Est e alla gestione della discarica in parola;
- 2.3 CHE la società Green Up, con nota acquisita al protocollo della Regione Liguria n. PG/2021/0269295 in data 10/08/2021, ha richiesto il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per l'intervento denominato: *"Progetto di ampliamento lato Ovest – Discarica per rifiuti non pericolosi in località Bossarino"* in Comune di Vado Ligure (SV), ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- 2.4 CHE, nell'ambito della conferenza di servizi relativa al progetto sopra citato, questo Comune con motivata nota del 22/07/2022 ha tra l'altro ribadito che la Società Proponente deve *"predisporre e concordare preventivamente con gli uffici comunali il testo di una convenzione urbanistica - in analogia a quella stipulata con atto a rogito Notaio A. Venditti di Milano in data 09.04.2019, rep. n. 17.696 - da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale anche ai fini dell'assenso alla variante urbanistica. Nell'ambito di tale convenzione andrà precisato, tra l'altro, che rimane a carico del proponente la manutenzione ordinaria e straordinaria della fognatura esistente, realizzata a servizio esclusivo della discarica, da evidenziare graficamente in apposita planimetria. Il proponente dovrà anche fornire al Comune tutti i dati necessari per la stima del contributo straordinario dovuto ai sensi dell'art. 38, comma 6 bis, della L.R. n. 16/2008 e s.m., rispondendo in particolare alle domande riportate nel documento che si allega al presente verbale sub A)."*;
- 2.5 CHE inoltre, con istanza assunta agli atti della Provincia di Savona in data 01/06/2022 al prot. n. 22849, la società Green Up ha chiesto di ottenere la variante sostanziale per ampliamento lato Est della discarica Bossarino e il contestuale riesame, ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 lettera a) e d) del D.Lgs. n. 152/06 per adeguamento al D.lgs n. 36/2003 come modificato dal D.lgs n. 121 del 03/09/2020, dell'A.I.A. di cui al PAUR sopra citato;
- 2.6 CHE, nell'ambito della conferenza di servizi relativa a quest'ultima istanza, il Comune di Vado Ligure ha evidenziato, tra l'altro, come non siano ancora state prodotte le polizze fideiussorie previste all'art. 8 *"Garanzie"* della citata Convenzione stipulata con atto a rogito dott. Amedeo Venditti, Notaio in Milano, in data 09/04/2019, n. 17696;

RILEVATA la necessità, stante la complessità e la rilevanza delle poste in gioco, di affidare un incarico di assistenza legale per lo sviluppo e la definizione delle questioni inerenti i rapporti e i procedimenti amministrativi relativi ai citati impianti di conferimento dei rifiuti nell'ambito del territorio comunale (discarica di Boscaccio e discarica di Bossarino), entrambi oggetto di procedimenti di ampliamento in itinere e di variazione della tipologia di conferimento;

RICHIAMATO l'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 recante *"Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessioni di servizio"*, con particolare riferimento al comma 1 lettera d) n. 2), che prevede *"Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi....d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al*

punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni";

ATTESO che l'incarico di assistenza legale di cui trattasi rientra nella definizione di cui sopra, essendo volto a fornire supporto giuridico-legale all'Amministrazione Comunale nell'effettuazione di valutazioni ed attività stra-giudiziali prodromiche a probabili futuri contenziosi con le società Ecosavona e Green Up;

RITENUTO pertanto di procedere all'individuazione del legale cui affidare l'incarico nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza proporzionalità e pubblicità;

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 30.12.2018, n. 145, laddove si stabilisce l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della P.A. per gli acquisti di beni e di servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00;

ACCERTATO che l'acquisto di cui trattasi risulta di importo netto inferiore ai 5.000,00 euro, limite oltre il quale è obbligatorio l'utilizzo del mercato elettronico;

VISTA la nota acquisita agli atti in data 10/10/2022 al prot. n. 21701, con la quale l'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero (C.F./P.I. 03693360103) ha richiesto per l'attività di assistenza legale sopra descritta un compenso di Euro 4.400,00 oltre spese generali al 15%, cassa previdenziale al 4% ed I.V.A. al 22%, così per complessivi Euro 6.420,13, ritenuto congruo in rapporto alla tipologia ed alla complessità delle prestazioni professionali altamente qualificate richieste, assunti come riferimento anche elementi inerenti attività professionalmente analoghe;

RICHIAMATA la dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'Avv. Paolo Gaggero, acclarata al protocollo al n. 21770 in data 11/10/2022 e in atti conservata;

DATO ATTO che, nel rispetto dell'articolo 73, comma 3 del vigente Statuto comunale, ed in conformità alle disposizioni di cui all'art. 107 D.Lgs. 267/2000, l'individuazione del legale ed il relativo conferimento dell'incarico di assistenza legale, da effettuarsi in conformità alle disposizioni sul conferimento di incarichi professionali da parte dei soggetti pubblici, competono ai Responsabili del Servizio di cui all'art. 109 comma 2 del D.lgs. 267/2000 in base alla pertinenza della controversia al rispettivo settore di competenza;

ATTESO che:

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m., le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 9 comma 5 del "REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30.11.2010 ed aggiornato con deliberazione del C.C. n. 30 del 26.04.2012, è consentito l'affidamento diretto per i servizi e le forniture di importo pari o inferiore ad € 40.000,00;

VISTI:

- il Durc richiesto on line in data 29/08/2022 (valido fino al 27/12/2022), da cui risulta che lo Studio Legale Quaglia Gaggero è regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;
- la certificazione di regolarità contributiva dell'Avv. Paolo Gaggero rilasciata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense in data 22/07/2022, prot. 194676/2022;
- l'esito della consultazione del casellario delle Annotazioni Riservate ANAC, da cui risulta che non sono state individuate annotazioni per lo Studio Legale Quaglia Gaggero;

RITENUTO pertanto di poter affidare direttamente all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero, legale di elevata professionalità ed esperto in materia di diritto amministrativo, l'incarico professionale di assistenza legale per lo sviluppo e la definizione delle questioni inerenti i

rapporti e i procedimenti amministrativi relativi ai citati impianti di conferimento dei rifiuti nell'ambito del territorio comunale (discarica di Boscaccio e discarica di Bossarino), entrambi oggetto di procedimenti di ampliamento in itinere e di variazione della tipologia di conferimento;

DATO ATTO che il CIG (codice identificativo di gara) relativo alla procedura di cui all'oggetto risulta essere il seguente: **Z113820B03**;

ACCERTATA l'assenza di interferenza nell'espletamento dei lavori, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e della Determinazione n° 3/2008 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture, in quanto si tratta di attività meramente intellettuale;

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 501 della Legge n. 208 del 28/12/2015, in cui si stabilisce che per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e per importi inferiori ai 40.000,00 Euro, si potrà procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi ricorrendo al RUP di ogni singolo Servizio/Settore e non più ricorrendo ad un soggetto aggregatore nell'ambito delle unioni dei comuni;

DATO ATTO che, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l'impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;

ATTESO che, ai sensi dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 (*PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA*), gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

1. di conferire all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero (C.F./P.I. 03693360103), l'incarico professionale di assistenza legale per lo sviluppo e la definizione delle questioni inerenti i rapporti e i procedimenti amministrativi relativi agli impianti di conferimento dei rifiuti nell'ambito del territorio comunale (discarica di Boscaccio e discarica di Bossarino), entrambi oggetto di procedimenti di ampliamento in itinere e di variazione della tipologia di conferimento;
2. di impegnare a favore del suddetto Studio Legale la spesa complessiva di **Euro 6.420,13**, di cui Euro 4.400,00 per onorario, Euro 660,00 per spese generali al 15%, Euro 202,40 per contributi previdenziali al 4% ed Euro 1.157,73 per I.V.A. al 22%, imputandola al Capitolo **775/20** ad oggetto "*Incarichi di patrocinio legale*" (Mis. 08 – Progr. 01 – Tit. 1 – Macro 103 - Piano Fin. V U. 1.03.02.11.006) del Bilancio 2022/2024 - annualità 2022 che presenta la necessaria disponibilità (esigibilità 2022);
3. di dare atto che, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l'impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
4. di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013);

5. di dare atto che la presente procedura è perfezionata al Servizio Informativo Monitoraggio Gare con il seguente codice CIG: **Z113820B03**;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti.

IL RESPONSABILE SETTORE Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

Data 12 ottobre 2022

(VERONESE ARCH. ALESSANDRO) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa